



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
in persona dell'Avv. Michele Leone**

SENTENZA n. 13/2025

nel giudizio FSI-GSN n. 429/2025 nei confronti di
Grendene Luca - id FSI 195016
A.S.D. Chess Capablanca - id FSI 20033

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 31.5.2025-h. 18:00 l'Al Roberto Mancin, Arbitro principale del torneo "Campionati Italiani Blitz 2025", tenutosi a Parma con inizio e fine in data 31.5.2025, segnalò che: *"Durante lo svolgimento del torneo "Campionati Italiani Blitz 2025" svoltosi a Parma il 31/05/2025 all'inizio del turno 21 e del turno 22 il giocatore Grendene Luca non si presentava alla scacchiera senza dare nessuna comunicazione all'arbitro principale. Quindi risulta assente ingiustificato. L'assenza è relativa a due turni in quanto lo svolgimento del torneo prevedeva un incontro andata e ritorno a colori invertiti per ogni "turno" di gioco. Il torneo in oggetto è parte di 4 distinti tornei: CI 960, CI Rapid, CI Blitz e CI Rapid a squadre. Il giorno dopo il giocatore si è presentato in sala torneo per il torneo Rapid, scusandosi per non essersi presentato negli ultimi due turni del Blitz, dicendomi che pensava che il torneo fosse finito al turno 10."*

Instaurato d'ufficio in data 10.6.2025 il giudizio iscritto sub FSI-GSN n. 429/2025, comunicato agli interessati Sig. Luca Grendene e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1° R.G.D., alla A.S.D. Chess Capablanca, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 20.6.2025 e che nel termine perentorio di giorni due, antecedenti tale data, avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti, non è stata acquisita al procedimento alcuna produzione documentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Grendene Luca

L'art. 6.2 del R.T.F. dispone che:

"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.

È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.

6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfait.

Un forfait può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfait è ingiustificato."

Nel caso che ci occupa, è acclarato che trattasi di forfait ingiustificato che si è risolto nell'alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, divenuta non valida per le variazioni del



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

rating in parte qua e per la contestuale attribuzione all'avversario dell'ultimo turno di gioco del punteggio di una vittoria per entrambe le partite non giocate.

In altri termini, e per dirla con il Regolamento F.I.D.E. per la prevenzione dell'illecito sportivo, il forfait ingiustificato può annoverarsi in un caso di "*manipolazione di competizioni scacchistiche*", quale "*intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un'impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per sé stessi od altri*".

Ciò posto, tenuto conto che la giustificazione addotta dal giocatore che supponeva il torneo "*finito al turno 10*" non può ritenersi sufficiente, trattandosi di errore non scusabile, la condotta del Sig. Luca Grendene costituisce illecito sportivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 R.G.D. con la conseguente punibilità a norma dei combinati disposti degli artt. 24 e 33 R.G.D., prevedendo quest'ultima norma al 2° comma "*la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni*" dall'attività agonistica.

Orbene, nella specie, si ritiene congrua l'applicazione del minimo edittale in ragione della natura, dell'entità dell'illecito e della mancanza di precedenti disciplinari.

- Quanto alla A.S.D. Chess Capablanca

L'art. 5, co. 1° R.G.D. dispone che:

"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."

Ne consegue che in tale responsabilità oggettiva è incorsa la A.S.D. Chess Capablanca, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, quale società affiliata alla F.S.I. per il cui tramite il Sig. Luca Grendene risulta tesserato.

La misura della sanzione è determinata come da dispositivo.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Grendene Luca - id FSI 195016 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al responsabile la sanzione della sospensione per la durata di mesi 3 (tre) dalla partecipazione a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla Federazione Scacchistica Italiana;
- 3) dichiara la società A.S.D. Chess Capablanca - id FSI n. 20033, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti contestati al tesserato Luca Grendene;
- 4) per l'effetto, irroga alla società la sanzione dell'ammonizione, con richiamo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui le società affiliate sono tenute ed, in particolare, alla predisposizione di idonei modelli organizzativi per la prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati.

Manda alla Segreteria generale della Federazione Scacchistica Italiana per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Bari-Milano, 20 giugno 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente